



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione);
- VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- VISTO il Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, di attuazione della Direttiva 93/68/CEE nella parte che modifica la Direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- VISTO il Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante l'attuazione della direttiva 2014/31/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che modifica il Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;
- VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";
- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";
- VISTA la Convenzione del 20 giugno 2022, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di



valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/31/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico”;

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATO che l’Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0254PRDrev001, relativo allo Schema Certificazione di Prodotti, con scadenza al 11/11/2023;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/31/UE NAWID, a favore della AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO, emanato da questa Direzione Generale in data 6 novembre 2019, con scadenza al 11 novembre 2023;

ACQUISITA la Delibera del 27 ottobre 2023 (DC2023UTL064), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 332983 del 31 ottobre 2023, con la quale viene revisionato il certificato di accreditamento n. 0254PRD con scadenza il 11/11/2023 a favore della società **AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO**, per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/31/UE NAWID;

ACQUISITA l’istanza Prot. n. 339540 del 08 novembre 2023, e le successive integrazioni (prott. 367001, 368428), con la quale l’Organismo AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO, ha chiesto la proroga con riduzione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/31/UE, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

ACQUISITA agli atti la lettera, prot. ACCREDIA DC2023UTA171, con la quale l’ente unico di accreditamento nazionale comunica che *“il Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di ACCREDIA, nella riunione del 27 ottobre 2023, ha deliberato la riduzione dello scopo di Accreditamento come richiesto con comunicazione del 18/10/2023 (Rif. Moduli di Valutazione della Conformità D1-E-F1) e contestualmente una proroga della validità del Certificato di Accreditamento n. 0254PRD, con naturale scadenza al 11/11/2023, fino alla data del 28/02/2024, specificando che il CSA AR ha rinviato la valutazione del Rinnovo dell’Accreditamento per la parte di scopo vigente a seguito della Riduzione Deliberata, in occasione della Riunione prevista per il 28/02/2024”*.

ACQUISITA, unitamente all’istanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell’istanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;



- ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO l'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;
- VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;
- ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 07 novembre 2023, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del sopra citato decreto:

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, alla AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO, (P.I. 1382360053), con sede legale in ASTI (AT) PIAZZA MEDICI 8 cap 14100 C/O C.C.I.A.A. DI ASTI, è prorogata con riduzione l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/31/UE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40 e dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, per i seguenti moduli:
 - Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0254PRDrev001 con scadenza 11/11/2023:



Moduli / Procedure di valutazione della conformità:

- Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo),
- Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione),
- Allegato II - Modulo F (Conformità al tipo in base alla verifica del prodotto),
- Allegato II - Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità).

2. L'Organismo è tenuto a svolgere i compiti di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40 e dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, citato nelle premesse.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:

- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 0254PRDrev001** con scadenza 11/11/2023 e con validità prorogata al **28 febbraio 2024**.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, un accesso telematico alla propria banca dati, finalizzato al controllo dell'attività svolta, per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40 e dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made



in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "*Mercato e consumatori*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo a "*Consulta la banca dati*".

2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Il DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del
Consumatore e la Normativa Tecnica
(*Dott. Gianfrancesco Romeo*)

GP/